

Bruxelles, 12 gennaio 2022 (OR. en)

5208/22

Fascicolo interistituzionale: 2020/0134(NLE)

JAI 31 FRONT 14 VISA 9 SAN 17 TRANS 12 IPCR 5 COVID-19 4 COMIX 19

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione
	- Modifica dell'allegato I
	= Adozione

- Nella riunione del 10 gennaio 2022 l'IPCR ha effettuato la valutazione bimensile dell'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione (UE) 2020/912. Alla luce dei dati più recenti dell'ECDC e del SEAE, è stato proposto di rimuovere l'Argentina, l'Australia e il Canada dall'allegato I.
- 2. Il 12 gennaio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la rimozione dell'Argentina, dell'Australia e del Canada dall'allegato I. Cipro, Grecia e Italia non hanno potuto accettare la proposta di rimozione.

5208/22 col/FRA/bp

JAI.1

- 3. Alla luce di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomanda che, in una delle prossime sessioni, il Consiglio:
 - adotti il testo della raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione
 (UE) 2020/912 del Consiglio, figurante nell'allegato;
 - decida di pubblicare nella Gazzetta ufficiale, una volta adottato, il testo della raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio.

5208/22 col/FRA/bp 2

JAI.1

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione¹ ("raccomandazione del Consiglio").
- (2) Successivamente, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052², (UE) 2020/1144³, (UE) 2020/1186⁴, (UE) 2020/1551⁵, (UE) 2020/2169⁶, (UE) 2021/89², (UE) 2021/132⁶, (UE) 2021/767⁰, (UE) 2021/892¹⁰, (UE) 2021/992¹¹, (UE) 2021/1085¹², (UE) 2021/1170¹³, (UE) 2021/1346¹⁴, (UE) 2021/1459¹⁵, (UE) 2021/1712¹⁶, (UE) 2021/1782¹², (UE) 2021/1896¹⁶, (UE) 2021/1945¹⁰, (UE) 2021/2022²⁰ e (UE) 2021/2150²¹ che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.

```
GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.
         GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.
3
         GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.
         GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.
         GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.
         GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.
         GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.
         GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.
GU L 165I dell'11.5.2021, pag. 66.
8
10
         GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.
         GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.
GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.
11
12
13
         GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.
14
         GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4.
15
         GU L 320 del 10.9.2021, pag. 1.
         GU L 341 del 24.9.2021, pag. 1.
GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 128.
16
17
         GU L 388 del 3.11.2021, pag. 1.
18
19
         GU L 397 del 10.11.2021, pag. 28.
20
         GU L 413 del 19.11.2021, pag. 37.
21
```

GU L 434 del 6.12.2021, pag. 8.

- (3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione²² allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.
- (4) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1º luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (5) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, l'Argentina, l'Australia e il Canada dovrebbero essere rimossi dall'elenco.

_

GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

- (6) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 17 gennaio 2022, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali *e nelle altre entità e autorità territoriali* elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (8) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²⁴.

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

5208/22 col/FRA/bp 5 ALLEGATO JAI.1

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE²⁵, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁶.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE²⁷, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁸,

25

²⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalle raccomandazioni (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085, (UE) 2021/1170, (UE) 2021/1346, (UE) 2021/1459, (UE) 2021/1712, (UE) 2021/1782, (UE) 2021/1896, (UE) 2021/1945, (UE) 2021/2022 e (UE) 2021/2150, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

- 1) al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - "1. Dal 17 gennaio 2022 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.";
- 2) l'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

"Allegato I

Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

- I. STATI
 - 1. BAHREIN
 - 2. CILE
 - 3. COLOMBIA
 - 4. INDONESIA
 - 5. KUWAIT
 - 6. NUOVA ZELANDA
 - 7. PERÙ
 - 8. QATAR
 - 9. RUANDA

- 10. ARABIA SAUDITA
- 11. COREA DEL SUD
- 12. EMIRATI ARABI UNITI
- 13. URUGUAY
- 14. CINA*
- II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong

RAS di Macao

III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022

Per il Consiglio Il presidente

^{*} Fatta salva la conferma della reciprocità."